

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2878/94 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1995 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 31 dicembre 1995 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché, dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione

senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione richiede tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)	Data della scadenza
09.2703	ex 2825 30 00	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	31.12.1995
09.2711	7202 41 91 7202 41 99	Ferrocromo contenente, in peso, più del 6% di carbonio	400 000 t	0	31.12.1995